

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:	06i
del:	2020-01-13
autore:	Andrea Tinti Stefano Seppi

A tutti i soggetti con partita IVA

Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del 4. trimestre 2019: scadenza 20.1.2020

Come noto¹ sono previsti determinati termini per il pagamento² dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**.

Le disposizioni prevedono che dal portale dell'Agenzia delle Entrate:

- è possibile pagare l'imposta di bollo mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA;
- **oppure** che il pagamento avvenga tramite F24³ già predisposto dall'Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

L'imposta di bollo viene calcolata dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate, quindi, tenendo conto dell'imposta di bollo indicata nell'apposito campo previsto nel tracciato della fattura elettronica.

1 Pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

1.1 Scadenza di pagamento

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare.

Per il **IV trimestre del 2019** la scadenza cade sul prossimo **20 gennaio 2020**.

Informiamo inoltre che con il cosiddetto "collegato alla Legge di bilancio 2020"⁴ al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può' essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno⁵. Essendo entrate in vigore le norme relative in data 25.12.2019 riteniamo che tali nuove semplificazioni si applichino alle fatture elettroniche trasmesse a partire **dal'1.1.2020, mancando inoltre chiarimenti ufficiali al riguardo.**

1 Vedasi anche la nostra ultima circolare n. 85/2019 in merito

2 Decreto Ministeriale del 28.12.2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 7.1.2019 che ha sostituito l'articolo 6, comma 2 del DM 17 giugno 2014

3 ex art. 6 del DM 17 giugno 2014

4 Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124

5 nuovo comma 1-bis dell'art. 17, DL 26.10.2019, n. 124

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, certificata E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

1.2 Modalità operative per il pagamento dell'imposta di bollo

Ricordiamo che in data 10 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate⁶ aveva reso pubblici i codici tributo per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche tramite i modelli "F24". Era stata inoltre inserita un'apposita sezione nel portale "**Fatture e corrispettivi**" per il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio dal 01.01.2019.

La nuova sezione si trova al seguente percorso: fatture e corrispettivi / consultazione / fatture elettroniche ed altri dati IVA / fatture elettroniche (nella cartella "Home consultazioni")/ pagamento imposta di bollo.

Il sistema consente la visualizzazione i **dettagli dell'imposta di bollo dovuta** in relazione al trimestre di riferimento, il numero di documenti emessi ed il totale dell'imposta calcolata.

Si precisa che per il calcolo del bollo trimestrale il servizio prende in considerazione le seguenti **fatture B2B e B2C**, per le quali la data di **consegna** (tag xml <DataOraConsegna>) contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente o la data di **messa a disposizione** (tag xml <DataMessaADisposizione>) contenuta nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente è precedente alla fine del trimestre. Per esempio se una fattura è stata inviata a SDI il 20 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna precedente al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il primo trimestre, anche se la ricevuta di consegna è arrivata dopo la scadenza del primo trimestre; se una fattura è stata inviata a SDI il 27 marzo e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 31 marzo, questa concorre al calcolo del bollo per il secondo trimestre. Per le fatture **B2G** (fatt. elettr. a enti pubblici) devono invece, ai fini del calcolo, essere soddisfatte altre condizioni descritte nella sezione "Assistenza online" del portale "fatture e corrispettivi" della stessa⁷, alla quale poi si accede seguendo il seguente percorso: Home / Cosa puoi fare / Flusso operativo "Consultazione - Fatture elettroniche e altri dati IVA" / Consultare le tue Fatture elettroniche - Pagamento imposta di bollo / Pagamento imposta di bollo - Ricerca ed Elenco⁸.

È anche possibile **modificare** manualmente il numero dei documenti proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al ricalcolo dell'importo sulla base dell'ammontare dichiarato dall'utente. La funzionalità consente di rimediare all'eventuale mancata valorizzazione del campo "Dati Bollo" nei file delle fatture elettroniche.

Pro memoria:

in fase di compilazione della fattura elettronica il blocco "DatiBollo" deve essere compilato come segue:

- nel campo "BolloVirtuale" va inserito il valore "SI";
- e nel campo "importo Bollo" va inserito il valore 2,00, ovvero l'importo relativo all'imposta di bollo dovuta.

Il soggetto passivo potrà scegliere se procedere al pagamento **mediante addebito su conto corrente bancario** o tramite "**F24**".

1.2.1 Pagamento mediante addebito su conto corrente bancario

Scegliendo tale modalità di pagamento sarà necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Sarà, quindi, possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante. Dopo che il sistema avrà effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo sarà consegnata una prima **ricevuta** a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

⁶ ad opera della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/2019 del 9 aprile 2019

⁷ Come anticipato dalla stessa agenzia nel suo comunicato stampa del 11 aprile 2019

⁸ [https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=66,E=000000000140758747,K=6055,Sxi=9,Case=Ref\(Pagamento_imposta_di_bollo_Ricerca\)](https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/FatturazioneUIKIT/KanaFattElettr.asp?St=66,E=000000000140758747,K=6055,Sxi=9,Case=Ref(Pagamento_imposta_di_bollo_Ricerca))

1.2.2 Pagamento mediante "F24".

In alternativa all'addebito sul conto corrente bancario, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema.

A tal fine sono stati istituiti⁹ i **codici tributo** per il pagamento dell'imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza:

- "2521" per il primo trimestre;
- "2522" per il secondo trimestre;
- "2523" per il terzo trimestre;
- "2524" per il quarto trimestre;
- "2525" per il versamento di eventuali sanzioni;
- "2526" per gli eventuali interessi.

Nel modello "F24" i suddetti codici sono esposti nella sezione "Erario"; nella colonna "Importi a debito versati" vanno indicati gli importi dovuti e nella colonna "anno di riferimento" va inserito l'anno cui il versamento si riferisce.

1.3 Deleghe al nostro Studio

1.3.1 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica F24

Per i clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" e per la trasmissione telematica dei modelli F24, provvederemo noi tempestivamente agli adempimenti necessari per il pagamento dell'imposta di bollo in questione in modo che l'addebito dell'importo dovuto venga effettuato il giorno della scadenza sul conto corrente bancario indicato.

1.3.2 Delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi"

Ai clienti che hanno già rilasciato al nostro studio la delega per l'accesso all'area riservata "Fatture e Corrispettivi" ma non per la trasmissione telematica degli F24 il nostro studio trasmetterà il modello F24 precompilato, per il pagamento dell'imposta di bollo di cui ai punti precedenti, salvo diverso accordo da comunicarci in tempo utile.


2 Integrazione automatica potenziale delle fatture elett. da parte dell'Agenzia delle Entrate dal 1.1.2020

Informiamo che per le fatture elettroniche inviate dal 1° gennaio 2020 l'Agenzia delle Entrate provvederà ad integrare automaticamente le fatture che, dovendo essere assoggettate ad imposta di bollo (pari ad Euro 2), sono state trasmesse prive dell'indicazione dell'assolvimento virtuale¹⁰. Inoltre, sempre in via automatizzata verrà richiesto il versamento dell'imposta di bollo dovuta nonché la relativa sanzione. Fermo restando che per le violazioni che non potranno essere intercettate con il meccanismo automatizzato torneranno applicabili le disposizioni generali dell'imposta di bollo¹¹. Le disposizioni attuative della nuova procedura sono demandate ad un Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo
cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



⁹ con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 aprile 019

¹⁰ Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto crescita)

¹¹ DPR n. 642/1972